

di Giovanni Barbara - Partner KStudio Associato (Kpmg)

ROSSO &amp; NERO

## Fiduciarie nella giungla dei conti esteri

**N**ovità per le società fiduciarie, le quali possono agire mediante un rapporto di amministrazione senza intestazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute da clienti italiani presso intermediari residenti all'estero. È quanto specificato da Assofiduciaria con una recente comunicazione a commento della Risoluzione dell'Agenzia delle entrate del maggio scorso. Questa possibilità tuttavia è circoscritta a una particolare fattispecie, ossia la conclusione di un contratto di amministrazione di attività finanziarie senza intestazione che vede quali parti contrattuali una società fiduciaria e clienti residenti in Italia e come oggetto l'amministrazione di conti e dossier titoli intestati direttamente al cliente-fiduciante, aperti da quest'ultimo presso un intermediario estero. Al fine di regolare i flussi derivanti da queste attività il contratto prevede altresì l'apertura di conti intestati alla società fiduciaria, consentendo a quest'ultima di operare nell'ambito del regime di «sostituzione d'imposta» e del «risparmio amministrato». Quest'ultimo, in particolare, si applica quando un investitore decide di affidare i risparmi in deposito a un intermediario, il quale è delegato per tutte le operazioni di natura fiscale relative agli investimenti, tra cui il calcolo e il versamento dell'imposta dovuta al fisco per ogni operazione; si garantisce così l'anonimato dell'investitore. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, qualora sia instaurato un rapporto di amministrazione senza intestazione, le società fiduciarie possono operare in

qualità di sostituti d'imposta sia per i redditi di capitale sia per i redditi diversi derivanti dalle attività finanziarie, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 12,5%, purché i flussi reddituali relativi a conti e dossier intestati al cliente-fiduciante transitino su speciali conti aperti e intestati alla società fiduciaria. La società fiduciaria è altresì esonerata dagli obblighi di monitoraggio fiscale limitatamente alle operazioni che avvengono all'interno del rapporto amministrato (per esempio, gli incassi di cedole e le compravendite di strumenti finanziari), laddove i redditi siano assoggettati a tassazione a titolo definitivo, ovvero siano oggetto di comunicazione nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta. È necessario tuttavia che siano segnalate le operazioni idonee a generare reddito, poste in essere nell'ambito di rapporti che esulano dall'applicazione dei suddetti regimi sostitutivi. Devono altresì essere rilevati e segnalati l'eventuale revoca del mandato e il prelievo materiale delle attività finanziarie, qualora queste operazioni abbiano l'effetto di trasferire attività all'estero. La fiduciaria inoltre, agendo come se fosse la reale intestataria dei conti, è tenuta a comunicare all'anagrafe tributaria il nuovo rapporto di amministrazione. Quanto al rapporto di amministrazione, Assofiduciaria chiarisce infine che devono rinunciare all'anonimato del rapporto i clienti-fiducianti intenzionati a mutare un rapporto di amministrazione con intestazione delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero, instaurato in occasione dello scudo fiscale, in un rapporto di amministrazione senza intestazione fiduciaria delle suddette attività. Dal canto suo, la società fiduciaria non è tenuta a rilevare questa conversione nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta. (riproduzione riservata)

